

1. Introduzione e definizioni

1.1. Salvo quanto diversamente concordato per iscritto tra le parti, le presenti Condizioni Generali di Contratto, pubblicate sul sito www.gtforwarding.com, disciplinano i contratti stipulati con GT Forwarding Srl (di seguito GTF) e integrano quanto previsto dai documenti di trasporto emessi.

1.2 Le presenti condizioni formano parte integrante dell'accordo fra GTF ed il Committente.

1.3 Su tutti i documenti contabili intestati al Committente è riportato il numero di contratto che comprende tutte le spedizioni affidate a GTF.

1.4 Nelle presenti Condizioni Generali di Contratto i seguenti termini hanno il significato di seguito specificato:

- a) Spedizioniere (GTF): il soggetto che riceve il mandato di spedizione per la stipulazione del contratto di trasporto e/o per il compimento di una o più operazioni accessorie;
- b) Committente: il soggetto che conferisce il mandato di spedizione per la stipulazione del contratto di trasporto e/o per il compimento di una o più operazioni accessorie;
- c) Mittente: il soggetto che risulta mittente o caricatore nell'ambito del contratto di trasporto stipulato dallo spedizioniere;
- d) Destinatario: il soggetto che risulta destinatario o ricevitore nell'ambito del contratto di trasporto stipulato dallo spedizioniere;
- e) Vettore: il soggetto che esegue materialmente o assume l'esecuzione del trasporto.

2. Accettazione termini e condizioni

2.1 Il Committente accetta espressamente, sia qualora agisca per proprio conto, sia qualora agisca per altri nella stipulazione del contratto di spedizione e/o trasporto, che le presenti Condizioni Generali di Contratto hanno e trovano piena ed incondizionata applicazione a tutti i rapporti contrattuali con GTF, nonché a tutte le azioni e reclami, anche di natura extra-contrattuale, nei confronti di quest'ultimo.

2.2. Con l'affidamento della spedizione si intendono accettati anche i termini e le condizioni riportate sulle conferme d'ordine e sui documenti di trasporto emessi da GTF.

In caso di contrasto tra le presenti Condizioni Generali di Contratto e quanto indicato nelle conferme d'ordine e/o nei documenti di trasporto emessi da GTF saranno da intendersi prevalenti le condizioni di cui ai suddetti documenti.

2.3 Laddove il Committente affidi la spedizione con istruzioni orali o scritte in conflitto con i termini e le Condizioni Generali di Contratto di GTF e questa non le abbia espressamente autorizzate ed approvate per iscritto, GTF non sarà in alcun modo vincolata alle stesse.

3. Oggetto del servizio

Salvo che venga concordata l'effettuazione di servizi speciali, il servizio fornito da GTF si limita al ritiro, trasporto, sdoganamento (se necessario e richiesto) e riconsegna della spedizione. Il Committente riconosce che la propria spedizione potrà essere effettuata insieme ad altre.

4. Condizioni, limitazioni del servizio, rifiuto e sospensione del trasporto

4.1 Le spedizioni dovranno conformarsi a quanto segue:

- Merci regolarmente imballate in colli aventi peso, ingombro e dimensioni standard come da descrizione fornita dal Committente.

- GTF, salvo previo accordo scritto, non accetta spedizioni di: animali vivi, documenti, esplosivi, preziosi, carte valori, oggetti d'arte o aventi valore di affezione, autoveicoli e masserizie non containerizzati/e, merci usate ed effetti personali. Qualora, a seguito di accordo scritto, si proceda alla spedizione di tali merci, le stesse non saranno in nessun caso assicurate All Risks.

- Merce pericolosa: i trasporti sono eseguiti nel rispetto delle norme ADR (stradale), IMDG / IMO (marittimo) e IATA / DGR (aereo). Alcune classi di pericolosità e UN/ONU non sono accettate da GTF. E' onere del Committente effettuare una verifica preventiva con l'Ufficio Commerciale.

- Per ogni carico è richiesto un preavviso minimo di 2/3 giorni.

- GTF non gestisce lo scarico delle Accise. Tutte le formalità fiscali sono a carico del Committente e/o del mittente e/o del destinatario/suo agente e GTF è manlevata da qualsiasi responsabilità fiscale.

- I termini di resa / transit time sono puramente indicativi e, salvo esplicita accettazione, non rappresentano alcun impegno da parte di GTF.

- Se non preventivamente confermate per iscritto per ogni singola spedizione, GTF non è vincolata a date di ritiro/riconsegna tassative.

- Il carico/ lo scarico sono effettuati a cura e sotto la responsabilità rispettivamente del Mittente e del Destinatario.

- Le franchigie al carico e allo scarico sono quelle stabilite dalle norme vigenti o da espresse pattuizioni tra le parti. Il Committente sarà tenuto a corrispondere le spese di sosta.

- In caso di mancato rispetto da parte del Committente di tassatività di carico preventivamente concordata tra le parti e/o in caso di annullamento del carico, il Committente è tenuto al risarcimento del danno in favore di GTF, ivi compresi i danni indiretti.

4.2 Qualora GTF rilevi che una spedizione non è conforme ad uno qualsiasi dei requisiti e delle limitazioni di cui sopra, potrà rifiutare il trasporto in questione e, se il trasporto è già in corso, potrà sospenderlo e trattenere la spedizione in attesa di istruzioni, escluso ogni risarcimento in favore del Committente.

4.3 Qualora nei Paesi di origine, transito o destinazione dovessero esserci guerre, insurrezioni o sommosse, i trasporti potranno essere sospesi/annullati anche a viaggio già iniziato. E' da intendersi escluso ogni diritto al risarcimento in favore del Committente; le coperture assicurative non saranno operanti.

5. Obbligazioni e autorizzazioni a carico del Committente e/o Mittente

5.1 Il Committente e il Mittente garantiscono e perciò dichiarano che la natura della merce, il numero, la quantità, la qualità, il contenuto dei colli, il peso lordo (comprensivo del peso di imballi e palette e dell'ingombro degli stessi), le dimensioni ed ogni altra indicazione fornita sono veritiere e corrette e che l'imballaggio e l'etichettatura utilizzati, in relazione alla merce contenuta ed alla modalità di trasporto, sono ritenuti idonei.

5.2 Il carico e lo stivaggio sono effettuati a cura e sotto la responsabilità del Mittente/caricatore che, ai sensi della Legge 127 del 4/08/2010, risponde di eventuali violazioni delle norme in materia di sagoma, massa limite e di corretta sistemazione del carico sui veicoli.

5.3 Il Mittente/caricatore ha l'onere di accertare che il vettore effettivo sia abilitato a eseguire il trasporto oggetto del contratto; deve inoltre richiedere al vettore effettivo di esibire la documentazione che certifichi che il veicolo utilizzato abbia i requisiti tecnici e amministrativi prescritti dalla normativa vigente.

5.4 I documenti di trasporto dovranno essere compilati correttamente in tutte le loro parti e nel rispetto della normativa vigente.

5.5 Il Committente e il Mittente dichiarano espressamente di manlevare e tenere GTF indenne da ogni danno, reclamo o spesa di qualsivoglia natura che possa derivare dalla violazione delle garanzie sopra indicate, nonché dalla mancanza, insufficienza o inadeguatezza dell'imballaggio, o dalla mancata segnalazione sulle merci ed i colli delle cautele necessarie per il loro maneggio e sollevamento.

5.6 Per i Paesi a rischio è onere del Committente verificare e garantire che i soggetti coinvolti in tutta la filiera del trasporto non siano sottoposti a sanzioni (Sanction Limitation and Exclusion Clause 11/8/2010). Il Committente è tenuto a manlevare GTF da qualsiasi pregiudizio derivante dall'esecuzione di detti trasporti.

5.7 Qualora il Committente richieda a GTF l'espletamento di operazioni doganali sarà tenuto a consegnare a GTF le informazioni e i documenti necessari da trasmettere all'operatore doganale. Il Committente sarà l'unico responsabile dell'esattezza, veridicità e completezza dei dati forniti. Il Committente sarà tenuto a manlevare GTF per qualsiasi sanzione e/o addebito della dogana derivanti dall'inesattezza, incompletezza o non veridicità di detti dati, anche nel caso in cui ciò venga accertato successivamente o dipenda da documenti o informazioni forniti al Committente da soggetti terzi.

5.8 Il Committente e/o il Mittente autorizzano GTF alla gestione di tutti i dati della spedizione, eventualmente anche di quei dati che potrebbero avere natura di c.d. dato sensibile, al fine di consentire a GTF il disbrigo di tutte le pratiche, a carattere amministrativo e/o operativo, che si rendesse necessario adempiere a livello telematico al fine di garantire alla spedizione la migliore assistenza.

6. Corrispettivi, diritto di ritenzione e giacenza

6.1 Salvo diverso accordo scritto in deroga, il Committente si impegna a corrispondere a GTF il corrispettivo (compresi i supplementi applicabili) per il trasporto delle merci tra i luoghi precisati sul documento di trasporto, o per l'esecuzione di servizi diversi, oltre oneri e accessori, dazi, imposte, multe o altre somme a qualunque titolo richieste da GTF, entro i termini di pagamento concordati senza trattenute, deduzioni, addebiti o compensazioni.

6.2 Qualora le somme ed i corrispettivi dovuti a GTF siano posti a carico del destinatario o di terzi, il Committente e/o il Mittente restano tenuti all'immediato pagamento delle stesse qualora per qualunque ragione GTF non riceva il tempestivo e spontaneo pagamento delle somme dovute.

6.3 Per la medesima tratta si applica l'offerta più recente, che si intende accettata dalla prima spedizione affidata a GTF.

6.4 Per i carichi completi le tariffe indicate nelle offerte non sono valide nei mesi di luglio, agosto e dicembre.

6.5 Le tariffe indicate nelle offerte sono basate sulle condizioni socio-economiche dei Paesi di origine, transito e/o destino alla data di emissione e in caso di mutamento dello stesso possono subire variazioni, per costi non prevedibili, anche a trasporto accettato/iniziato; in tal caso GTF avrà il diritto di ottenere il pagamento delle eventuali differenze e, in caso di annullamento del servizio da parte del Committente a causa della variazione dei costi, resteranno dovute le spese per la tratta di trasporto eventualmente eseguita.

6.6 In deroga all'art. 1739 C.C., i premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti da GTF non devono essere accreditati al Committente.

6.7 In caso di mancato pagamento dei corrispettivi pattuiti, GTF avrà diritto di privilegio e di ritenzione su qualsiasi merce che dovesse detenere, anche mediante subvettori, per l'esecuzione del mandato ricevuto.

6.8 Il Committente e/o Mittente e/o Destinatario sono tenuti a rimborsare e tenere indenne GTF in relazione a qualunque somma o costo dovuti, inclusi quelli per soste dei mezzi di trasporto, ivi compresi container, casse mobili e simili, per il ritorno della merce a magazzino, per il deposito e la successiva riconsegna.

6.9 In caso di rifiuto o di irreperibilità del destinatario GTF, qualora tempestivamente informato della giacenza e legittimato a intervenire, può adottare le misure necessarie o opportune per la custodia della merce e la sua restituzione, agendo in nome e per conto del Committente e/o del Mittente. Tutti i costi, le spese, i rischi e le responsabilità derivanti dalla giacenza delle merci e dalle successive disposizioni, nonché tutti i costi connessi, saranno a carico del Committente.

7. Limiti di responsabilità ed esclusioni

7.1 GTF non è responsabile dell'esecuzione del trasporto, ma esclusivamente dell'esecuzione del mandato ricevuto, nonché delle eventuali obbligazioni accessorie.

7.2 La responsabilità di GTF, quando prevista e a lui imputabile, in relazione a qualsivoglia danno e richiesta di risarcimento nascente dalle operazioni di spedizione e/o trasporto affidate, incluse eventuali soste tecniche, non potrà eccedere il limite risarcitorio applicabile ed invocabile dal vettore che effettivamente esegue il trasporto.

Per sosta tecnica si intende la sosta della merce in un'area di stoccaggio, o in un deposito o terminal o in un'altra area di ricovero, per esigenze connesse alla esecuzione o alla prosecuzione del trasporto, o comunque legate alla necessità di custodire la merce nel corso del trasporto o in attesa che si proceda alla consegna al vettore o al destinatario.

7.3 GTF non può essere in alcun modo ritenuta responsabile per perdite, danni, ritardi o mancate consegne conseguenti a caso fortuito, forza maggiore e/o comunque derivanti da circostanze al di fuori del proprio controllo (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: calamità naturali, guerre, incidenti/avarie a mezzi di trasporto, scioperi, rapina).

7.4 Per merci coperte da assicurazione All Risks, quando espressamente richiesta per iscritto prima dell'inizio della spedizione, le condizioni, gli scoperti e le franchigie sono da intendersi come da polizze in corso alla data del trasporto.

7.5 Nel caso di consegne vincolate da COD, il trasferimento degli effetti, sia esso a mezzo courier o a mezzo posta, è a esclusivo rischio e pericolo del Committente.

7.6 In caso di mancato rispetto di tassatività l'indennizzo eventualmente dovuto non può eccedere quanto previsto dalle norme vigenti per singola tipologia di trasporto. In caso di spedizioni di campionari e/o di beni destinati a fiere, esposizioni, eventi o simili, l'eventuale risarcimento, se dovuto, è limitato all'importo del nolo pattuito.

7.7 Nessun risarcimento, in alcun caso, è dovuto da GTF per danni consequenziali e/o indiretti (quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: mancato guadagno, perdita di interessi o danni derivanti da ritardi nell'esecuzione del trasporto).

8. Reclami

In caso di perdita/danno i destinatari sono tenuti ad annotare riserve motivate sul documento di trasporto o a comunicarle (in caso di danni occulti) nei modi e nei termini stabiliti dalle norme e convenzioni vigenti.

9. Legge applicabile e Foro competente

9.1 Le presenti condizioni saranno interamente regolate dalla legge italiana.

9.2 In caso di controversie il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Milano.